

CAMERA DEI DEPUTATI N. 802

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BRAMBILLA**

Divieto dell’attività venatoria finalizzata all’abbattimento selettivo di animali, nonché del ripopolamento faunistico

Presentata il 18 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede l’abolizione dell’attività venatoria quale pratica di abbattimento selettivo sull’intero territorio nazionale, vietando altresì ogni forma di ripopolamento, compresa l’importazione dall’estero di fauna. La disciplina del tema in oggetto si rende tanto necessaria quanto urgente, in relazione alla gravità della situazione venutasi a creare in seguito all’utilizzazione dell’attività venatoria utilizzata quale mezzo di abbattimento selettivo di alcune specie di animali.

Un esempio è il caso della « caccia alla volpe in tana », autorizzata come « attività di controllo » negli istituti faunistici della provincia di Siena. Pratica attraverso la quale i cuccioli vengono sbranati dai cani e gli adulti uccisi a fucilate. La proposta di legge in esame si propone, quindi, contro

la caccia « di controllo » in generale e in particolare contro i metodi barbari ed incivili che la pratica comporta, anche perché nessun parere « scientifico » può giustificare l’impiego di un sistema tanto crudele.

In particolare la proposta delinea un sistema in cui il controllo sulle popolazioni animali è demandato interamente ed esclusivamente, sulla base di studi e pareri dell’ISPRA (Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale), al Corpo forestale dello Stato e al personale di cui all’articolo 19, commi 2 e 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ovvero alle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per

l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Oltre a ciò viene previsto che l'ISPRA, al 31 dicembre di ogni anno, trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché al Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali una relazione sulle attività di ricerca condotte dall'Istituto stesso.

Per le finalità della presente proposta di legge, l'ISPRA conduce altresì ricerche, monitoraggi e censimenti di tutte le popolazioni naturali di mammiferi ed uccelli stabilmente o temporaneamente presenti sul territorio nazionale. Tali attività interessano anche la condizione degli ecosistemi e degli *habitat*, le esigenze di tutela, di ricostituzione, di rinaturalizzazione con particolare riferimento alle specie animali più minacciate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Abolizione dell'attività venatoria quale pratica di abbattimento selettivo).

1. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di attività venatoria finalizzata all'abbattimento selettivo fatta salva quella disciplinata all'articolo 2.

2. È altresì vietata ogni forma di ripopolamento, compresa l'importazione dall'estero di fauna.

ART. 2.

(Interventi per l'agricoltura).

1. L'eventuale controllo delle specie da cui possono derivare problemi o danni per le attività agricole, laddove documentati e verificati dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), è praticato, sulla base di un parere motivato dell'ISPRA stesso, dal Corpo forestale dello Stato e dal personale di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici.

ART. 3.

(Relazioni al Parlamento e al Governo).

1. Al 31 dicembre di ogni anno, l'ISPRA trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, una relazione sulle attività di ricerca condotte dall'Istituto stesso.

ART. 4.

(Ricerche, monitoraggi e censimenti).

1. Per le finalità indicate agli articoli 2 e 3, l'ISPRA conduce ricerche, monitoraggi e censimenti di tutte le popolazioni naturali di mammiferi ed uccelli stabilmente o temporaneamente presenti sul territorio nazionale. Tali attività interessano altresì la condizione degli ecosistemi e degli *habitat*, le esigenze di tutela, di ricostituzione, di rinaturalizzazione con particolare riferimento alle specie animali più minacciate.

ART. 5.

(Sanzioni).

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 544-*bis* del codice penale.

